



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE PRIMA - VOLONTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni Sgambati	Presidente
D.ssa Daniela Locolo	Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 849/2021 V.G. promossa da

██████████, nato a Roma ██████████, ██████████, nata a
Firenze ██████████, ██████████, nato a Firenze ██████████, ██████████
██████████, nata a Firenze ██████████, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
SINGLITICO FRANCESCO (SNGFNC56D26C352Z) ed elettivamente domiciliati presso lo
studio del difensore, giusta procura in atti;

APPELLANTI

contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

APPELLATA

con l'intervento del PG



La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/02/2022 sulle seguenti,

CONCLUSIONI

Voglia "l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previo le formalità di rito, in riforma della sentenza n. 28/2021 del 22.9-28.9.2021 del Tribunale di Firenze e preso atto del consenso già manifestato dall'adottante e dagli adottandi in data 22.9.2021 e degli assenti dei coniugi, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, sentito il Pubblico Ministero, voglia dichiarare l'adozione da parte del Signor [REDACTED] dei signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], con tutti gli effetti di legge, autorizzando e consentendo la posposizione del cognome dell'adottante a quello degli adottati. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento"

P.G.: non conclude.

COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 28/2021 emessa dal Tribunale di Firenze in data 22.9.2021 nel procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 6054/2021, pubblicata in data 28.9.2021.

Hanno esposto gli appellanti che, con ricorso depositato in data 14.5.2021, [REDACTED] [REDACTED], rimasto vedovo e in assenza di figli, chiedeva che il Tribunale di Firenze, visto il profondo legame affettivo esistente, dichiarasse l'adozione, da parte sua, dei propri nipoti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], figli di sua sorella, prevedendo quale condizione imprescindibile per l'adozione, anche per volontà degli adottandi, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. (secondo cui "L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio."), il proprio cognome venisse posposto a quello degli adottandi.

Venivano acquisite le informazioni, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, sulle condizioni morali e patrimoniali dell'adottante e degli adottandi e delle loro famiglie. All'udienza del 22.9.2021 comparivano avanti il Presidente del Tribunale l'adottante e gli adottandi i quali prestavano il loro consenso all'adozione, altresì confermando di voler posporre il cognome dell'adottante al proprio. Comparivano anche i coniugi di due degli adottandi, essendo il terzo adottando di stato civile libero, che prestavano il loro assenso, non essendoci altri soggetti che avrebbero dovuto prestarlo.

Il Tribunale di Firenze, non ritenendo di poter accogliere la richiesta dell'adottante di posporre il proprio cognome, anziché anteporlo, con la sentenza oggetto di reclamo, rigettava la domanda di adozione.

Lamentano gli appellanti come il Tribunale di Firenze abbia motivato il rigetto semplicemente richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2001 che, a dire del primo giudice, fornirebbe una indicazione di inderogabilità della norma che disciplina l'attribuzione del cognome, affermando che la nuova disciplina delle adozioni introdotta con la Legge 184/1983 avrebbe attribuito una netta preminenza dello stato adottivo rispetto a quello originario.

Sostengono invece gli appellanti che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2001 non avrebbe sancito alcun principio circa la inderogabilità della norma presa in esame, potendo anzi da essa desumere la conclusione opposta.

Secondo gli appellanti, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 299 c.c. sarebbe senz'altro derogabile anche alla luce degli sviluppi che in materia di cognome si sono succeduti nei vent'anni successivi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, tanto più che la disciplina dell'adozione dei maggiorenni prevista dagli articoli 291 ss del codice civile, oggi, non avrebbe più finalità esclusivamente di natura patrimoniale, emergendo invece l'interesse al riconoscimento di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi degli artt. 2, 31 e 32 della Costituzione.

Gli appellanti hanno evidenziato che i signori [REDACTED], tutti di età maggiore di 50 anni, hanno da sempre utilizzato il loro cognome originario nell'ambito dei rapporti sociali e lavorativi tanto che lo stesso, negli anni, è divenuto autonomo segno di riconoscimento e distintivo della loro identità personale e non solo nei confronti di se stessi ma anche nel rapporto con i terzi: sono tutti e tre dei liberi professionisti (notaio [REDACTED], odontoiatra [REDACTED], informatico [REDACTED]) che lavorano e sono conosciuti oramai da moltissimi anni con tale loro cognome, e quindi, nel caso in cui il loro cognome venisse preceduto da uno diverso, verrebbe leso il loro diritto all'identità personale acquisita negli anni e verrebbero pregiudicati i loro rapporti sociali e soprattutto lavorativi con sicuri effetti negativi.

Gli appellanti hanno quindi concluso come in epigrafe compiutamente riportato.

All'udienza del 18/02/2022 la causa è stata trattenuta in trattenuta in decisione.

A giudizio della Corte l'appello è meritevole di accoglimento.

Occorre preliminarmente osservare che dagli atti emergono tutte le condizioni richieste dagli artt. 291, 296 e 297 c.c. per farsi luogo all'adozione.

Infatti, l'adottante è vedovo e non ha discendenti mentre gli adottanti, fra loro fratelli, e i loro genitori non sono più in vita. Nel corso del giudizio di primo grado (v. verbale di udienza del 22.9.2021), l'adottante e gli adottandi hanno confermato il loro consenso all'adozione e i coniugi degli adottandi hanno prestato l'assenso previsto dall'art. 297 c.c..

Inoltre, l'adottante è nato nel [redacted] e gli adottandi sono nati in epoca compresa tra il [redacted] e il [redacted], per cui risultano rispettate le condizioni di età di cui all'art. 291 c.c..

Dalle informative di P.S. non sono emerse segnalazioni pregiudizievoli nei confronti dell'adottante e degli adottandi.

Infine, non vi è dubbio che l'adozione sia conforme agli interessi degli adottandi, avendo gli interessati allegato che da sempre esiste fra loro un profondo e significativo legame affettivo - in quanto [redacted], [redacted] e [redacted] sono stati fin dalla nascita considerati da [redacted] come i figli mai avuti, affetto dagli stessi identicamente ricambiato - ed espresso la comune volontà di dare dignità giuridica ad un rapporto umano ed affettivo sviluppatosi significativamente fin dalla nascita degli adottandi.

La domanda di adozione è stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Firenze poiché è stato ritenuto che non sia possibile derogare alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 299 c.c. sul cognome dell'adottato, che nella fattispecie è stato richiesto di anteporre a quello dell'adottante, quale condizione imprescindibile dell'adozione,

Ritiene tuttavia la Corte che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame porti a ritenere non inderogabile l'indicazione per cui il cognome dell'adottante vada anteposto a quello dell'adottato, sempre che vi sia l'accordo delle parti in tal senso e ciò risponda all'esigenza di garantire il diritto a preservare l'identità personale dell'adottante, consolidata nel tempo.

Invero, nella sentenza richiamata del primo giudice, in cui la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 299 c.c., veniva affermato che *"non può costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario. La lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante"* (C. Cost. n. 120/2001).

Una tale affermazione, tuttavia, va valutata alla luce dell'evoluzione dei valori sociali che si è verificata negli ultimi venti anni e che ha condotto, da un lato, a superare la

valenza prevalentemente patrimoniale dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, e, dall'altra, ad attribuire una sempre maggiore rilevanza al valore identitario del singolo individuo, evoluzione che si è manifestata sia a livello giurisprudenziale che legislativo. Infatti occorre in primo luogo evidenziare come la tradizionale qualificazione dell'adozione dei maggiorenni, concepita, nell'impianto del codice, quale strumento per garantire una discendenza (e, quindi, anche una continuità del cognome oltre che del patrimonio) in assenza di una filiazione biologica, sia stata progressivamente superata, dando sempre più spazio all'esigenza di formalizzare relazioni affettive familiari di fatto, consolidatesi nel tempo. Si è quindi assistito a un progressivo ampliamento delle ipotesi concrete in cui è consentita l'adozione di maggiorenne. Così dapprima è stata ritenuta non ostativa l'esistenza di figli, se consenzienti (C. Cost. n. 557/1988); in seguito, è stata ritenuta non ostativa la presenza di figli maggiorenni interdetti, dei quali non sia possibile acquisire il consenso (C. Cost. n. 345/1992). Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito ad ampliare la portata applicativa dell'art 291 c.c., dapprima affermando che *"con riguardo all'adozione di prole del coniuge dell'adottante, nella ipotesi in cui uno dei figli sia minore, l'altro sia divenuto di recente maggiorenne, al fine di non compromettere la realizzazione del valore etico - sociale della unità familiare, garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, va riconosciuto ad entrambi, in quanto provenienti dalla stessa famiglia, il diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore"* e riconoscendo in questo caso al giudice *"il potere di accordare, previo attento esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione del prescritto divario minimo di età tra adottante e adottato, sempre che la differenza di età tra gli stessi rimanga nell'ambito della "imitatio naturae" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 354 del 14/01/1999); poi, ritenendo superabile l'impedimento determinato dalla presenza di figli minori, quindi ex lege incapaci di esprimere un valido consenso, "ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante (...), fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della*

famiglia, compresi i figli dell'adottante." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006).

Da ultimo, con la sentenza n. 7667 del 03/04/2020, prima sezione, la Suprema Corte (nell'affermare in via generale il principio secondo cui *"In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris"*") ha appunto evidenziato *"l'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto (dell'adozione di maggiorenne) negli ultimi decenni, in cui- come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza- ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela."*

Ai fini della questione oggetto di causa, l'evoluzione che ha interessato l'istituto dell'adozione del maggiorenne va posta in correlazione con quella riguardante il tema del cognome, quale segno distintivo del singolo individuo.

In più occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come *"rimettere l'imposizione del cognome a meccanismi automatici costituisce una tecnica che, come è stato giustamente già segnalato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 13/1994, può condurre a conseguenze assurde qualora un soggetto subisca cambiamenti del cognome in età avanzata, dal momento che tale avvenimento coinvolgerebbe anche i suoi eventuali discendenti, comportando situazioni di estremo imbarazzo dal punto di vista personale, oltre che inevitabili confusioni"*, evidenziando che *"il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, (così, Cass. Sez. 1, sent. n. 12641 del 26/05/2006, in tema di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o*

riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, ipotesi in cui la Corte ha affermato *"l'esigenza di tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità"*; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009).

Già con la sentenza n. 13/94, invero, la Corte Costituzionale aveva sancito la illegittimità costituzionale del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 165, per violazione dell'art. 2 Cost., *"nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità personale"*, così riconoscendo che il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità. Ancora sul presupposto del rilievo costituzionale del diritto al nome, quale primo elemento che caratterizza l'identità personale e quindi bene oggetto di autonomo diritto, riconducibile all'art. 2 Cost., la stessa Corte, con sentenza n. 297/1996, sempre intervenendo sull'art. 262 c.c., dichiarava incostituzionale tale norma laddove non prevedeva che il soggetto dichiarato alla nascita figlio di ignoti e successivamente riconosciuto da uno dei genitori potesse conservare, antepoendolo o aggiungendolo al nuovo cognome, quello originariamente attribuitogli dall'ufficiale dello stato civile ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale (si veda, ora, in questo senso, il terzo comma dell'art. 262 c.c., aggiunto dal D.lgs. n. 154/2013).

Significativa dell'evoluzione in materia di attribuzione del cognome, nel senso della necessità di riconoscere rilevanza alla comune volontà delle parti, è la sentenza n. 296/2016, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 – che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori. Nella sentenza in esame, la Corte ha, tra l'altro, evidenziato *"la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost. (...). Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione*

dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare, nei criteri di attribuzione del cognome del minore, profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost."

In conclusione, ritiene la Corte che, tenuto conto, da un lato, della valenza essenzialmente solidaristica assunta dall'istituto dell'adozione di maggiorenne, e, dall'altro, della preminente funzione identitaria del cognome, così come emerge dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, considerate le specificità del caso concreto, avuto riguardo in particolare all'età degli adottandi e al contesto sociale e professionale in cui gli stessi sono inseriti, nella fattispecie il cognome dell'adottante possa essere posposto a quello degli adottandi medesimi, come da richiesta congiunta delle parti.

La sentenza appellata va quindi riformata, disponendo l'adozione come richiesta. Nulla sulle spese, in assenza di controparti costituite in giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 28/2021 datata 22.9.2021,

- dispone farsi luogo all'adozione di [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED] [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], da parte di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- dispone che gli adottati assumano il cognome dell'adottante "[REDACTED]" posponendolo al proprio "[REDACTED]";
- manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione allo stato civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli adottati.

Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 18/02/2022

Il cons. est.
D.ssa Alessandra Guerrieri

Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati

Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni